



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV/
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

" Ambienti per l'Apprendimento "
2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R
ASSE " QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI "
OBIETTIVO C



**INTERVENTI PER " MIGLIORARE LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
E L' INNOVATIVITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE
PER VALORIZZARE L'OFFERTA FORMATIVA"
DEL LICEO CLASSICO "VIRGILIO" DI LECCE (LE)**

PROGETTO ESECUTIVO:
SERVIZIO EDILIZIA E PATRIMONIO PROV. LECCE

ING. FRANCESCO NEGRO
GEOM. CARLO AGOSTINI
GEOM. CARMEN MORELLI

COLLABORATORE:
ARCH. FULVIO RIZZO

ALLEGATO

08.5

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DELLA
SICUREZZA**

Comune di LECCE
Provincia di Lecce

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA SICUREZZA

- Norme di coordinamento -

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n° 81

Con le disposizioni integrative e correttive del
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n° 106

OGGETTO: INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILTA' AMBIENTALE E
L'INNOVATIVITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE
L'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO "VIRGILIO DI LECCE" -

COMMITTENTE: Liceo Classico "Virgilio" di Lecce

Indirizzo: **Via Galileo Galilei 4**
Città: **Lecce (LE)**

Lecce, Febbraio 2014

I Coordinatori per la sicurezza in fase di Progettazione
Servizio Edilizia e Patrimonio Prov.LECCE
Ing. Francesco NEGRO
Geom. Carlo AGOSTINI
Geom. Carmen MORELLI

Il Committente
(Responsabile dei Lavori)
Prof. Mario Biagio Portaccio

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA SICUREZZA**

- norme di coordinamento -

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Con le disposizioni integrative e correttive del
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n° 106

**INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SOSTENIBILTA' AMBIENTALE E
L'INNOVATIVITA' DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE PER VALORIZZARE
L'OFFERTA FORMATIVA DEL LICEO CLASSICO "VIRGILIO DI LECCE"**

-

Ente appaltante / committente: Liceo Classico "Virgilio" di Lecce (LE)

Responsabile dei lavori: **Prof. Mario Biagio Portaccio** (Dirigente Pro-Tempore)

Coordinatori per la sicurezza
in fase di progettazione:

Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori

Direttore dei Lavori

Impresa esecutrice

INDICE

- art. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA SICUREZZA
- art. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO
- art. 3 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
- art. 4 – OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
- art. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE
- art. 6 – OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
- art. 8 – OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
- art. 9 – PERSONALE DELL'APPALTATORE
- art. 10 – CONDIZIONI DELL'APPALTO
- art. 11 – SUBAPPALTI
- art. 12 – INVARIABILITÀ DEL COMPENSO
- art. 13 – OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE
- art. 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO, ACCONTI
- art. 15 – SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA
- art. 16 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI, LORO CONSEGNA
- art. 17 – RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- art. 18 – ARBITRATO
- art. 19 – PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEGLI STESSI
- art. 20 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 1.
OGGETTO DEL CAPITOLATO SPECIALE PER LA SICUREZZA

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative per la realizzazione **lavori per interventi per migliorare la sostenibilit  ambientale e l'innovativit  delle strutture scolastiche per valorizzare l'offerta formativa del LICEO CLASSICO "VIRGILIO DI LECCE"** nel Comune di Lecce in conformit  a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'Art. 15 "Misure generali di tutela" di cui alla Sezione I – "MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI" del DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dei suoi allegati

Art. 2.
AMMONTARE DELL'APPALTO

Le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure di cui al presente capitolato speciale saranno valutati a corpo sulla base dei prezzi globali e forfettari contenuti nell'apposito allegato "Stima oneri di sicurezza" .
L'ammontare complessivo dei costi per garantire le condizioni di sicurezza e igiene dei lavoratori durante le fasi lavorative, ammonta a € 12'313,69 (euro dodicimilatrecentotredici/69)

Art. 3.
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante:

- a) il presente capitolato speciale per la sicurezza;
- b) piano di sicurezza e di coordinamento;
- c) stima oneri di sicurezza;
- d) elaborati grafici;

Art. 4.
**OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE
OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI**

Al committente o la Responsabile dei lavori, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilit :

1.1 ad osservare, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, i principi e misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs n 81 2008

1.2 a prevedere nel progetto la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza.

2. a provvedere alla valutazione nella fase della progettazione dell'opera, dei documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b) D.Lgs n 81 2008 cos  come modificato dall'articolo 60 del D.Lgs n 106 2009;

3. a designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nei cantieri in cui   prevista la presenza di pi  imprese, anche non contemporanea, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, il coordinatore per la progettazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n 81 2008 cos  come modificato dall'articolo 66 del D.Lgs n 106 2009;;

4. a designare, prima dell'affidamento dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pi  imprese

5. la facolt  di svolgere, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.Lgs n 81 2008 cos  come modificato dall'articolo 66 del D.Lgs n 106 2009, le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori o di sostituire in qualsiasi momento i soggetti designati.

6. a comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

7.1 a verificare l'idoneit  tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit  di cui all'allegato XVII.

7.2 a chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

7.3 a trasmettere all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere 7.1) e 7.2). Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il responsabile dei lavori, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

Art. 5.

OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, nei documenti allegati ed a tutte le richieste del Coordinatore per l'esecuzione; pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

1. richiedere tempestivamente, e comunque entro 7 (sette) giorni dalla firma dell'appalto, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, disposizioni per quanto risulti omissso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche di progetto ovvero nel piano di sicurezza;
2. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggior grado di sicurezza;
3. nominare il Direttore Tecnico di Cantiere e comunicarlo al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
4. comunicare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
5. redigere e consegnare al Committente ovvero al Responsabile dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento;
6. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
7. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
8. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
9. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere;
10. assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
11. provvedere all'assicurazione contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione (oneri già previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto);
12. provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi (oneri già previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto del progetto);
13. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

14. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
15. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
16. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
17. provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nel piano per la sicurezza e nei documenti di progettazione della sicurezza ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
18. tenere a disposizione dei Coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del Responsabile dei Lavori e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
19. fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dall'art.26 del del D.Lgs n°81 2008 così come modificato dall'articolo 16 del D.Lgs n°106 2009;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
20. mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed i piani della sicurezza;
21. informare il Committente ovvero il Responsabile dei Lavori e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
22. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
23. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;
24. fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

Nello svolgere tali obblighi l'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 6. **OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Al coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete con le conseguenti responsabilità:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
2. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
3. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;
4. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
5. verificare, nel caso siano presenti in cantiere più imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
6. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
7. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con l'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 7.
OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI
E DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero all'impresa subappaltatrice competono con le conseguenti responsabilità:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore tecnico dell'appaltatore;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente;
3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
5. informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie attività lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed efficace comunicazione con l'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

Art. 8.
OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore, compete con le conseguenti responsabilità:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
4. vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori.

L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con l'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 9.
PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle opere provvisorie in oggetto; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisorie, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell'appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione;
4. tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 10.

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
2. di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice civile (e non escluse da altre norme nel presente capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

Art. 11.

SUBAPPALTI

L'appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del committente o del responsabile dei lavori ovvero del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal committente ovvero dal coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre l'appaltatore rimane, di fronte al committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto la loro conformità alle norme di legge.

Il committente potrà far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilità del subappaltatore, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

Art. 12.

INVARIABILITÀ DEL COMPENSO

Il compenso è da ritenersi fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura per tutte le opere e i materiali contemplati nel computo metrico atti a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 13.

OPERE RELATIVE AD ATTREZZATURE, APPRESTAMENTI E PROCEDURE ESECUTIVE NON PREVISTE

È fatto obbligo all'appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

Art. 14.

MODALITÀ DI PAGAMENTO, ACCONTI

Tutte le opere previste nel piano di sicurezza sono valutate a misura e sono determinate nella stima degli oneri di sicurezza. Il pagamento delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza verrà effettuato in maniera puntuale all'avanzamento dei lavori e ammesso a pagamento con l'emissione del certificato di Pagamento e a quanto stabilito per esso dal Capitolato Speciale d'Appalto. All'Impresa non spetterà alcun compenso per le opere o parti di tali opere che non verranno realizzate.

Art. 15.

SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 16.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI, LORO CONSEGNA

Al termine dei lavori e a comunicazione dell'appaltatore, la direzione dei lavori redigerà il verbale di ultimazione dei lavori, a condizione che l'appaltatore, dopo aver eseguito tutto quanto stabilito dal contratto, lasci l'area di cantiere completamente libere da materiali e mezzi d'opera.

Art. 17.

**RISERVE D'APPALTATORE, DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE,
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

In questi casi valgono le prescrizioni contenute nel corrispondente articolo riportato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18.

ARBITRATO

Tutte le vertenze in materia di sicurezza che potessero insorgere fra il committente e l'appaltatore durante la esecuzione dei lavori come al termine del contratto e che non si siano potute definire nella via amministrativa e giuridica, saranno deferite al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori in possesso dei requisiti professionali richiesti alla figura del coordinatore per la sicurezza o di adeguate qualifiche in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali arbitri saranno da nominarsi d'accordo tra le parti contraenti ed in difetto una da ciascuna delle parti contraenti ed il terzo dal presidente del tribunale di Lecce.

Art. 19.

**PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITÀ
ED IMPIEGO DEGLI STESSI**

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buona tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Spetta al coordinatore per l'esecuzione dei lavori stabilire quali materiali e manufatti siano soggetti alla sua accettazione prima del loro impiego.

Art. 20

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” con le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 3 agosto 2009, n° 106 ;
- D.P.R. 302/56 Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali
- Ministero Del Lavoro e della Previdenza Sociale Decreto 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”
- D.L. n° 37 del 22 gennaio 2008, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione).
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico e s.m.i.
- UNI EN 3-7 Estintori d'incendio portatili - Parte 7: Caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”

- D.Lgs 163/06 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii..
- D.P.R. 5 Ottobre 2010 n°207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06
- art. 2087 c.c. relativo alla tutele delle condizioni di lavoro
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 8 agosto 2011, n. 21 Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro –
- normativa tecnica di riferimento Uni, Iso, Din, Ispesl, Cei ecc.
- prescrizioni del locale comando dei Vigili del fuoco
- prescrizioni dell'Asl
- prescrizioni dell'Ispettorato del lavoro

Il rispetto delle norme sopra indicate è inteso nel senso più restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sarà rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse.

In caso di emissione di nuove normative in corso d'opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, l'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza sono tenuti a comunicarlo al committente e dovranno adeguarvisi immediatamente.

L'eventuale maggiore onere verrà comunque riconosciuto soltanto se la data di emissione della norma risulterà essere posteriore alla data della gara d'appalto.

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se più restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verrà utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della più alta qualità delle opere.

Lecce, Febbraio 2014

I Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione

Servizio Edilizia e Patrimonio Prov.LECCE

Ing. Francesco NEGRO

Geom. Carlo AGOSTINI

Geom. Carmen MORELLI